

Sent. n. 2/2023 pubbl. il 20/01/2023
Rep. n. 2/2023 del 20/01/2023

crond. 164

N. 21/2022 PU



3/23 LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà	-Presidente-
dott.ssa Tiziana Lottini	-Giudice-
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice relatore-
ha pronunciato la seguente	

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss D.Lgs. 14/2019 depositato in data 21.11.2022 dal debitore [REDACTED] cf [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Ratti e Tommaso Sbardella Siniscalchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a La Spezia Via N. Tommaseo n. 28, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Marta Spalatra;

Rilevato che la situazione patrimoniale di [REDACTED] descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue.

* [REDACTED] è coniugato e convive con la moglie ed i due figli maggiorenni nell'ambito di appartamento condotto in locazione ed ubicato a [REDACTED]
[REDACTED]



La moglie ha un reddito personale minimo (inferiore ad Euro 4.500,00 annui lordi).

Il primo figlio è economicamente indipendente.

Le spese mensili di mantenimento del nucleo familiare (già decurtate le spese di mantenimento del figlio economicamente indipendente) ammontano ad Euro 2.380,00 (pagina 11 del ricorso).

*Le attività di cui è titolare [REDACTED] sono le seguenti:

-reddito lavorativo (quale dipendente della società [REDACTED]) pari ad Euro 2.267,77 netti mensili;

-proprietà al 50% di immobile ubicato a [REDACTED] con valore di stima complessivo pari ad Euro 42.120,00 (per gli estremi catastali vedasi pagina 8 del ricorso, con la precisazione che l'ulteriore proprietario del residuo 50% è il fratello di [REDACTED]);

-titolarità del conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED] con saldo di Euro 4.870,10 al 02.09.2022;

-titolarità del conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED] con saldo di Euro 1.015,40 all'01.09.2022;

-titolarità del conto corrente presso la banca on line [REDACTED] con saldo di Euro 823,89 al 22.08.2022.

-titolarità di piano individuale pensionistico presso [REDACTED] con saldo di Euro 11.158,70 al 31.12.2021.

*I debiti ammontano a complessivi Euro 1.547.071,88 (vedasi pagina 11 della proposta):

-Euro 18.000,00 in prededuzione;

-Euro 1.281.869,12 con privilegio ipotecario;

-Euro 95.984,38 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 55.234,00 al chirografo.



Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza delle documentazione depositata la quale evidenzia la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di [REDACTED] inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che il Tribunale deve dichiarare a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non è compreso nella liquidazione il reddito lavorativo di [REDACTED] sino all'importo di Euro 2.380,00 netti mensili, nonché le somme in giacenza presso i conti correnti di titolarità di [REDACTED] sino alla data del 02.09.2022 (Euro 6.709,39), trattandosi di importi necessari per il sostentamento del nucleo familiare;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 deve ordinare a [REDACTED] la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente alla data del 02.09.2022;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 non deve ordinare il rilascio o la consegna dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, trattandosi di beni in comproprietà per i quali è opportuna la prosecuzione della custodia da parte del debitore sino alla loro liquidazione;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o



finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore), decorsi almeno 3 anni dalla pronuncia del presente provvedimento, ad esito della liquidazione di tutti beni di [REDACTED] o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore (e con l'ulteriore precisazione che, qualora la liquidazione abbia ad oggetto il conferimento alla procedura di somme trattenute sulle erogazioni periodiche di denaro a favore del sovra-indebitato (stipendi o pensioni), la liquidazione dovrà avere durata di 6 anni ai sensi dell'art. 2 co. 2bis terzo periodo Legge 89/2001 dalla data di pronuncia del presente provvedimento);

P.Q.M.

- A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato [REDACTED].
- B) Nomina Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli.
- C) Nomina liquidatore l'avv. Marta Spalatra.
- D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.



E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determinata l'interruzione dei processi di cui è parte [REDACTED] con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione.

F) Dichiarata a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non sono compresi nella liquidazione il reddito lavorativo di [REDACTED] sino all'importo di Euro 2.380,00 netti mensili, nonché le somme in giacenza sino alla data del 02.09.2022 (Euro 6.709,39) presso i conti correnti di titolarità di [REDACTED].

G) Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a [REDACTED] la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente alla data del 02.09.2022.

H) Ordina al debitore [REDACTED] il deposito della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2020 (od in assenza la certificazione unica ex Cud per l'annualità 2020), nonché dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,

I) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto H) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019.



L) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza.

M) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate.

N) Ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza sugli immobili di titolarità di

██████████.

O) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L)).

P) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente gli incombenti di cui ai punti G), H), L), M), N), O) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura).

Q) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme di cui alla lettera G) e le ulteriori somme derivanti



dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori.

R) Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera Q) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con le relazioni di cui al punto P) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto R)).

S) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di [REDACTED] (avv.ti Massimiliano Ratti e Tommaso Sbardella Siniscalchi) nonché al liquidatore (avv. Marta Spalatra).

La Spezia, 13.01.2023

Il Giudice relatore ed estensore,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,
dott.ssa Diana Brusacà

